

113
—

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE E VARIAZIONI ALLA LEGGE 4/7/1974, N. 22

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

Nell'ambito della grave problematica relativa ai minori ed agli anziani ed in attesa di una nuova regolamentazione di tutta la materia assistenziale alla luce delle disposizioni innovative di delega della legge statutale 382 e di quella di riforma dell'assistenza di cui si è annunciato un prossimo dibattito in Parlamento, il disegno di legge di cui si propone l'approvazione ha un valore transitorio ma indifferibile sulla base delle considerazioni che seguono.

Alla luce dell'esperienza di gestione dal '74 ad oggi la legge n.22 del 4/7/'74 si è dimostrata valida ed innovativa attuando, forse unica, la "delega" nel senso più ampio. Peraltro si è ritenuto di apportare delle modifiche che sostanzialmente nulla tolgono alla ipostazione precedente ma che eliminano talune disfunzioni che nell'applicazione della stessa si sono manifestate.

Il primo articolo attiene all'importo della retta giornaliera fissata nel 1974 in £.2.000 che tenuto conto dell'aumentato costo della vita (dai generi alimentari, alle spese ordinarie e straordinarie di gestione), risulta ampiamente inadeguato tanto da paventare il rifiuto di accoglimento dei minori e degli anziani da parte degli Istituti; così come in vari incontri sia a livello di amministratori provinciali che rappresentanti degli Enti assistenziali è stato responsabilmente preannunciato.

Pertanto, si propone, l'importo di £.3.500, che pur lontano dalle esigenze reali, cerca di migliorare la condizione attuale tenendo conto delle difficoltà obiettive di stanziamento di ulteriori fondi.

La maggiore spesa dovrà essere contenuta da un più attento richiamo alla normativa da parte degli Enti destinatari della delega ed a tal proposito sono suggerite alcune innovazioni: ad esempio, per i ricoveri di minori viene diversificato il "quantum" per il periodo estivo in cui mediamente vi sono delle assenze che riducono i costi di gestione ed inoltre con le variazioni apportate all'ultimo comma dell'art.8 della legge di cui trattasi, si pone freno alle valutazioni dei Sindaci che purtroppo, l'esperienza ci insegna, troppo spesso hanno disposto ricoveri di urgenza di minori per motivi non sempre obiettivi e ciò con grave danno per gli stessi minori e con aggravio di oneri finanziari per la Regione.

E' stato anche affrontato il problema dei limiti d'età per gli anziani considerando l'impossibilità di categoricamente prevedere situazioni di particolare bisogno. Infatti nella applicazione della legge non poche difficoltà erano insorte con il risultato di veder vanificato lo sforzo dell'intervento regionale proprio per dei casi emblematici della problematica che li involge così drammaticamente.

L'art.2 invece, prevede l'istituzione di un Comitato consultivo per la stesura delle convenzioni da stipularsi tra le Amministrazioni provinciali e gli Istituti per il ricovero sia dei minori che degli anziani. Ovviamente il contributo sarà prezioso per l'apporto tecnico che il Comitato offrirà all'Assessorato e sarà di conforto per un obiettivo raggiungimento degli scopi che la legge si prefigge.

L'art.3, infine, prevede un correttivo alle disfunzioni che seguono alla mancata applicazione dell'art.13 della legge 22. La mancata previsione di comminatorie ha infatti fatto instaurare la deplorable prassi che talune Amministrazioni non rispettano nei termini previsti così come è stato segnalato più volte finanche in una seduta di Consiglio regionale.

ART. 1

L'art. 8 della legge n. 22 del 4/7/74 è così modificato:

Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

"Dal 1°/1/77 la retta di ospitalità di cui al punto "a" dell'art. 7 è stabilita nella misura di £.4.000 giornaliera.

Nell'ipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella misura del 40% . "

Il secondo comma è abrogato ed è sostituito dal seguente:

"Il ricovero sia di minori che di anziani può essere previsto anche in forma semiconvittuale. In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in £.2.200. "

Al comma terzo, ultimo rigo, le parole "un importo di lire 2.000 giornaliera" sono sostituite dalle seguenti: "un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a £.4000".

Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita.

Al settimo comma vanno aggiunte le seguenti parole:

"I limiti di età relativi alla anzianità sono derogabili per casi eccezionali valutati dall'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, e fatti salvi i casi di cui all'art. 154 del T. U. delle leggi di P. S. approvato con R. D. 18/6/1931, n. 773. "

All'ultimo comma, sempre dell'art. 8, si aggiunge il seguente:

"Per i ricoveri dei minori nei casi d'urgenza previsti dal comma precedente è necessario anche il parere favorevole del Giudice tutelare competente per territorio. Se il parere non può essere allegato alla disposizione di ricovero, stante l'urgenza del caso, esso deve comunque es-

./.

segue art. 1

sere inoltrato a cura del Sindaco all'Amministrazione Provinciale ed all'Istituto ospitante entro trenta giorni.

In caso di inadempienza il ricovero sarà considerato a carico dell'ente che lo ha disposto con esclusione di ogni onere finanziario della Regione.

ART. 2

Al secondo comma dell'art. 9, ultimo rigo, dopo le parole "Assessorato competente", si aggiungono le seguenti parole:

"Con la collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati dall'Assessore competente, un rappresentante degli Istituti per Anziani e da un rappresentante della Magistratura minorile.

ART. 3

All'art. 13, comma unico, si aggiunge il seguente comma:

"In caso di inadempienza delle Amministrazioni Provinciali il Comitato di Controllo sugli atti delle Province, su segnalazione dell'Assessorato regionale provvederà alla nomina di un Commissario "ad acta" per l'adempimento surrichiamato".

ART. 4

Gli artt. 14 e 15 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione